



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

REP. DRD. n. 2097 /2016

PROT. n. 121465

IL RETTORE

vista la legge n. 240 del 30.12.2010;

visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Parma emanato con D.R. n. 3563 del 11.12.2015 pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29.12.2015;

visto il Regolamento per l'elezione dei rappresentanti dei docenti nel Senato Accademico dell'Università degli Studi di Parma, emanato con D.R. n. 412 del 7 giugno 2012;

visto il Regolamento per l'elezione dei rappresentanti dei docenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Parma, emanato con D.R. n. 413 del 7 giugno 2012;

preso atto delle deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente n. 532/17843 del 25 gennaio 2016 e n. 544/31452 del 26 gennaio 2016 concernenti la Calendarizzazione degli atti istituzionali necessari al rinnovo degli Organismi e degli Organi Statutari;

preso atto delle deliberazioni del Senato Accademico n.534/17890, n.536/17920, n.537/17935 rispettivamente del 29.03.2016, 25.05.2016 e 28.06.2016, e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n.546/31540, n.548/31618 e n.549/31679 rispettivamente del 31.03.2016, del 25.05.2016 e del 30.06.2016, concernenti la modifica parziale della Calendarizzazione degli atti istituzionali;

ravvisata l'opportunità di modificare i regolamenti soprarichiamati conformemente ai riferimenti normativi dello Statuto di Ateneo e, nel contempo, per la semplificazione e l'aggiornamento delle disposizioni degli stessi;

preso atto delle deliberazioni del Senato accademico n. 538/17952 del 26.7.2016 e del Consiglio di Amministrazione n. 550/31726 del 28.7.2016 con le quali è stato approvato il Regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale docente nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

ravvisata l'opportunità di procedere all'emanazione del predetto Regolamento;

decreta

1. è emanato il Regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale docente nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Parma;
2. il presente regolamento sostituisce integralmente i precedenti regolamenti per l'elezione dei rappresentanti dei docenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Parma;
3. il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito informatico di Ateneo.

Parma, **28 LUG. 2016**

IL RETTORE

Loris Borghi

IL PRORETTORE VICARIO

Giovanni Franceschini

U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile	Area Dirigenziale – Affari Generali e Legale	Dott.ssa Anna Maria Perta
R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo	UOC Supporto alla Programmazione e Affari Istituzionali	Dott.ssa Carla Sfamurri



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI DOCENTI NEL SENATO ACCADEMICO E NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

TITOLO I ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI DOCENTI NEL SENATO ACCADEMICO

Art. 1 – Rappresentanze da eleggere

1. Ogni quattro anni, tra il 120° ed il 60° giorno prima della scadenza del mandato, sono indette, con decreto del Rettore, le elezioni per la nomina nel Senato Accademico dell'Università degli Studi di Parma, ai sensi dell'art. 9 comma 6, tenuto conto anche di quanto previsto al comma 7, dello Statuto, di:
 - n° 2 rappresentanti dei Professori di ruolo di prima fascia;
 - n° 2 rappresentanti dei Professori di ruolo di seconda fascia;
 - n° 2 rappresentanti dei Ricercatori Universitari
2. Le operazioni elettorali dovranno concludersi entro dieci giorni prima della scadenza del mandato.

Art. 2 – Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo spetta, per ciascuna rappresentanza, a tutti i docenti che, alla data fissata per lo svolgimento delle elezioni, rivestano la qualifica di Professore Ordinario, Professore Associato, Ricercatore Universitario in servizio presso l'Università degli Studi di Parma.
2. L'elettorato attivo spetta anche a tutti i docenti in aspettativa per motivi di famiglia e/o congedo straordinario per motivi di studio o di ricerca ovvero comandati, distaccati o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.
3. Sono esclusi dall'elettorato attivo i docenti sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, ancorché sospesi cautelativamente.
4. L'elenco nominativo degli elettori, suddiviso per ciascuna categoria di appartenenza, è compilato a cura dei competenti uffici dell'Amministrazione universitaria ed è consultabile sul sito informatico di Ateneo, a partire da dieci giorni prima della data fissata per le elezioni. Contro l'ammissione o meno all'elettorato attivo, entro il 5° giorno precedente le elezioni, l'interessato può fare opposizione mediante istanza rivolta al Rettore, che decide definitivamente in merito. Tali elenchi sono aggiornati fino al giorno antecedente a quello fissato per le elezioni.

Art. 3 – Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo spetta, per ciascuna rappresentanza, a tutti i Professori di ruolo e Ricercatori Universitari per i quali il numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, sia almeno pari alla durata del mandato e che non si trovino in una situazione di incompatibilità prevista dall'art. 13 del DPR 11.7.1980, n° 382.
Alla rappresentanza dei Ricercatori Universitari a tempo determinato non è applicabile il requisito della permanenza in servizio pari alla durata del mandato.
2. I requisiti di eleggibilità, per ciascuno degli aventi diritto, avuto riguardo alla medesima area scientifico-disciplinare prevista dal successivo art. 4 del presente regolamento, devono sussistere alla data fissata per la presentazione delle candidature delle rappresentanze di cui all'art. 1 entro il termine di presentazione delle stesse.
3. Sono esclusi dall'elettorato passivo coloro i quali abbiano già ricoperto la carica di componente del Senato Accademico per due mandati consecutivi precedenti, i docenti che si trovino in aspettativa per motivi di famiglia e/o congedo straordinario per motivi di studio o di ricerca ovvero comandati, distaccati o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità. Sono esclusi altresì i docenti sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, ancorché sospesi cautelativamente.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

4. L'elenco nominativo degli aventi diritto, suddiviso per ciascuna categoria di appartenenza e per macro area scientifico-disciplinare di cui all'art. 4 del presente regolamento, è compilato a cura dei competenti uffici dell'Amministrazione universitaria ed è consultabile sul sito informatico dell'Ateneo, a partire da dieci giorni prima della data fissata per le elezioni. Entro il 5° giorno dalla pubblicazione è possibile presentare opposizione tramite istanza rivolta al Rettore per la correzioni di eventuali errori, imprecisioni o contro eventuali esclusioni. Il Rettore deciderà in via definitiva entro i successivi due giorni.

Art. 4 - Candidature

1. Le candidature per le rappresentanze dei docenti devono garantire, nel rispetto paritario dei diversi ruoli, ai sensi dell'art. 9 comma 8 dello Statuto, le macro aree scientifico - disciplinari di Ateneo come di seguito indicate:
 - area medico – veterinaria 1 rappresentante (Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Department of Medicine and Surgery, Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie - Department of Veterinary Science);
 - area ingegneristica 1 rappresentante (Dipartimento di Ingegneria e Architettura - Department of Engineering And Architecture);
 - Area alimenti e farmaco 1 rappresentante (Dipartimento di Scienze Degli Alimenti e del Farmaco – Department Of Food And Drug);
 - area umanistica 1 rappresentante (Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali – Department Of Humanities, Social Sciences And Cultural Industries, Dipartimento di Giurisprudenza, di Studi Politici e Internazionali - Department of Law, Politics and International Studies, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali - Department of Economics and Management);
 - area delle scienze 2 rappresentanti (di cui 1 rappresentante del Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche ed Informatiche - Department of Mathematical, Physical and Computer Sciences e 1 rappresentante Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale - Department of Chemistry, Life Sciences and Environmental Sustainability);
2. Le candidature e la conseguente successiva costituzione degli organi collegiali devono garantire, ove possibile, un equilibrio di genere ai sensi dell'art. 1, comma 3, dello Statuto, in modo tale che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi. Il controllo sul rispetto del principio delle pari opportunità è demandato al Rettore, che potrà disporre, una sola volta, una riapertura dei termini per la presentazione delle candidature ai fini di garantire un equilibrio delle rappresentanze di genere e, qualora fosse necessario, anche per garantire la rappresentanza delle macro aree scientifico-disciplinari di cui al comma precedente. Qualora non siano presentate ulteriori candidature si procederà alla consultazione elettorale con quelle presentate.

Art. 5 – Convocazione

1. Il Rettore provvede alla convocazione degli aventi diritto al voto mediante comunicazione protocollata, che verrà inviata via email e che dovrà contenere, fra l'altro, l'ubicazione del seggio nonché ogni ulteriore notizia utile relativa alla consultazione elettorale. La comunicazione verrà altresì pubblicata sul sito informatico dell'Ateneo.

Art. 6 - Commissione Elettorale Centrale

1. Con proprio decreto il Rettore costituisce la Commissione Elettorale Centrale, composta dal Rettore, o un suo delegato, dal Dirigente dell'Area Organizzazione e Personale e da un Segretario, appartenente al personale tecnico - amministrativo dell'Università degli Studi di Parma.
2. Spetta alla Commissione Elettorale Centrale il controllo delle operazioni elettorali e le decisioni sui reclami presentati da qualunque elettore o dai componenti i seggi.
3. La Commissione Elettorale Centrale riceve i risultati dal Presidente del seggio al termine delle operazioni di scrutinio. Decide in merito ai voti contestati, che risultino dai verbali. Controlla la regolarità e la validità dei risultati.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

4. La Commissione Elettorale Centrale decide sui ricorsi presentati contro i risultati delle elezioni proclamati dal Rettore, entro cinque giorni dalla presentazione.
5. Per ciascuna seduta viene redatto processo verbale sottoscritto da tutti i componenti.

Art. 7 – Composizione seggi elettorali

1. Il seggio elettorale, per ciascuna rappresentanza, è costituito con decreto del Rettore almeno dieci giorni prima della data fissata per le votazioni. Il seggio è composto rispettivamente da 2 Professori Ordinari, da 2 Professori Associati, da 2 Ricercatori Universitari, che siano elettori, tra i quali uno assume le funzioni di Presidente.
Funge da Segretario un dipendente appartenente al personale tecnico-amministrativo dell'Università. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno due componenti.
2. Il seggio elettorale osserva il seguente orario di apertura: dalle ore 8,30 alle ore 17,00. Al momento della chiusura del seggio, gli elettori ancora presenti in sala possono esercitare il loro diritto al voto. Lo scrutinio avrà luogo immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.
3. Qualora le elezioni siano indette nello stesso giorno previsto per le elezioni dei rappresentanti dei docenti in Consiglio di Amministrazione, è possibile costituire un unico seggio che operi per l'espletamento delle due consultazioni elettorali.

Art. 8 – Modalità di voto

1. Può essere espressa una sola preferenza, indicando nome e cognome, o solo cognome (nell'ipotesi in cui non esistano casi di omonimia). Sono nulle le schede che presentino più di una preferenza, scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
2. I componenti il seggio elettorale provvederanno ad accertare l'identità dell'elettore.
3. terminate le operazioni di voto il Presidente, unitamente agli altri componenti del seggio, procede allo spoglio delle schede. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
4. In caso di contestazione di un voto il Presidente ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione; il componente del seggio opponente formula il suo rilievo nell'apposito verbale. La Commissione elettorale centrale decide in merito.
5. Se dallo scrutinio per ciascuna rappresentanza risulti che alla votazione abbia partecipato meno di un terzo degli aventi diritto, il Presidente del seggio ai sensi dell'art. 99 del DPR 382/80, dichiara non valida la votazione. Il Rettore emanerà un nuovo decreto rettorale di indizione delle elezioni, che dovranno svolgersi entro e non oltre il quarantesimo giorno dalla data della prima indizione.
6. Risultano eletti coloro che, nel rispetto delle macro aree scientifico-disciplinari sotto riportate e nel rispetto del principio delle pari opportunità di cui al comma 2 dell'articolo 4, abbiano il maggior numero di voti, calcolato seguendo il principio della proporzionalità fra numero di voti ottenuti da ciascun candidato e numero dei votanti per il relativo ruolo:
 - area medico – veterinaria 1 rappresentante;
 - area ingegneristica 1 rappresentante;
 - area alimenti e farmaco 1 rappresentante;
 - area umanistica 1 rappresentante;
 - area delle scienze 2 rappresentanti.In caso di parità di voti fra due o più candidati, risulta eletto il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
7. Qualora si proceda alla informatizzazione della procedura elettorale, le disposizioni del presente regolamento saranno integrate da apposito manuale.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

Art. 9 – Operazioni elettorali

1. Tutte le operazioni elettorali devono essere riportate su apposito verbale. I plichi contenenti i verbali delle operazioni elettorali, le schede non utilizzate, le schede votate, le schede nulle, le schede bianche, le schede contestate, le schede annullate e gli elenchi dei votanti devono essere consegnati all'Ufficio competente, che li terrà in custodia.

Art. 10 – Nomina e decadenza

1. Il Rettore provvederà alla nomina degli eletti con Decreto Rettorale e alla pubblicazione dei risultati sul sito informatico dell'Università degli Studi di Parma.
2. Gli eletti rimarranno in carica per quattro anni. In caso di cessazione dello stato giuridico che ha determinato l'elezione, di dimissioni o decadenza dovuta ad altra causa, subentrerà il primo dei non eletti, in possesso dei requisiti richiesti nel rispetto del ruolo, delle macro aree scientifico-disciplinare e del principio delle pari opportunità di cui al comma 2 dell'articolo 4, che rimarrà in carica per lo scorcio del mandato. I componenti eletti del Senato Accademico decadono qualora non partecipino con continuità alle sedute come previsto nel Regolamento generale di Ateneo.
3. I membri non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta. Lo scorcio del mandato, la cui durata supera la metà della durata prevista per il mandato pieno, è considerato una prima elezione. L'intervallo del tempo che deve trascorrere per potere assumere il terzo mandato deve essere pari almeno ad un mandato pieno.

TITOLO II

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI DOCENTI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 11 – Rappresentanze da eleggere

1. Ogni quattro anni, tra il 120° ed il 60° giorno prima della scadenza del mandato, sono indette, con decreto del Rettore, le elezioni per la nomina di n° 4 rappresentanti dei docenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Parma, ai sensi dell'art. 10 comma 5 lett. d) dello Statuto.
2. Le operazioni elettorali dovranno concludersi entro dieci giorni prima della scadenza del mandato.

Art. 12 – Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo spetta a tutti i docenti che, alla data fissata per lo svolgimento delle elezioni rivestano, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Università di Parma, la qualifica di Professore Ordinario, Professore Associato, Ricercatore Universitario.
2. L'elettorato attivo spetta anche a tutti i docenti in aspettativa per motivi di famiglia e/o congedo straordinario per motivi di studio o di ricerca ovvero comandati, distaccati o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.
Sono esclusi dall'elettorato attivo i docenti sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, ancorché sospesi cautelativamente.
3. L'elenco nominativo degli elettori, suddiviso per ciascuna categoria di appartenenza, è compilato a cura dei competenti uffici dell'Amministrazione universitaria ed è consultabile sul sito informatico di Ateneo, a partire da dieci giorni prima della data fissata per le elezioni. Contro l'ammissione o meno all'elettorato attivo, entro il 5° giorno precedente le elezioni, l'interessato può fare opposizione mediante istanza rivolta al Rettore, che decide definitivamente in merito. Tali elenchi sono aggiornati fino al giorno antecedente a quello fissato per le elezioni.

Art. 13 – Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo spetta a tutti i docenti di ruolo, per i quali il numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, sia almeno pari alla durata del mandato e che non



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

si trovino in una situazione di incompatibilità prevista dall'art. 13 del DPR 11.7.1980, n° 382. Alla rappresentanza dei Ricercatori Universitari a tempo determinato non è applicabile il requisito della permanenza in servizio pari alla durata del mandato.

Art. 14- Convocazione

1. Il Rettore provvede alla convocazione degli aventi diritto al voto mediante comunicazione protocollata, che verrà inviata via email e che dovrà contenere, fra l'altro, l'ubicazione del seggio, nonché ogni ulteriore notizia utile relativa alla consultazione. La comunicazione verrà altresì pubblicata sul sito informatico dell'Ateneo.

Art. 15 - Candidature

1. Il Senato Accademico, con propria deliberazione, emana un avviso pubblico per acquisire le candidature del personale docente, specificando il termine entro cui dovranno essere presentate al Magnifico Rettore.
2. Il Senato Accademico verifica e attesta con propria deliberazione, da prendersi entro quindici giorni liberi dalla data delle elezioni, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, dal Regolamento generale di Ateneo, nonché il rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne, in modo tale che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi tra le candidature presentate. Il Rettore potrà disporre, una sola volta, una riapertura dei termini per la presentazione delle candidature ai fini di garantire un equilibrio delle rappresentanze di genere. Qualora non siano presentate ulteriori candidature si procederà alla consultazione elettorale con quelle presentate.
3. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso entro tre giorni liberi mediante istanza rivolta al Rettore che deciderà in via definitiva entro i successivi sette giorni liberi.
4. Al termine dell'espletamento delle consultazioni elettorali, il Senato Accademico provvederà a designare tra gli eletti i componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del 2° comma dell'art. 19 del presente regolamento.

Art. 16 – Commissione Elettorale centrale

1. Con proprio decreto il Rettore costituisce la Commissione Elettorale Centrale, composta dal Rettore, o un suo delegato, dal Dirigente dell'Area Organizzazione e Personale e da un Segretario, appartenente al personale tecnico - amministrativo dell'Università degli Studi di Parma.
2. Spetta alla Commissione Elettorale Centrale il controllo delle operazioni elettorali e le decisioni sui reclami presentati da qualunque elettore o dai componenti i seggi.
3. La Commissione Elettorale Centrale riceve i risultati dal Presidente del seggio al termine delle operazioni di scrutinio. Decide in merito ai voti contestati, che risultino dai verbali. Controlla la regolarità e la validità dei risultati.
4. La Commissione Elettorale Centrale decide sui ricorsi presentati contro i risultati delle elezioni proclamati dal Rettore, entro cinque giorni dalla presentazione.
5. Per ciascuna seduta viene redatto processo verbale sottoscritto da tutti i componenti.

Art. 17 – Composizione seggio elettorale

1. Il seggio elettorale è costituito con decreto del Rettore almeno dieci giorni prima della data fissata per le votazioni. Il seggio è composto rispettivamente da 2 Professori Ordinari, da 2 Professori Associati, da 2 Ricercatori Universitari, che siano elettori, tra i quali uno assume le funzioni di Presidente. Funge da Segretario un dipendente appartenente al personale tecnico-amministrativo dell'Università. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno due componenti.
2. Il seggio elettorale osserva il seguente orario di apertura: dalle ore 8,30 alle ore 17,00. Al momento della chiusura del seggio, gli elettori ancora presenti in sala possono esercitare il loro diritto al voto. Lo scrutinio avrà luogo immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

Art. 18 – Modalità di voto

1. Può essere espressa una sola preferenza, indicando nome e cognome, o solo cognome (nell'ipotesi in cui non esistano casi di omonimia). Sono nulle le schede che presentino più di una preferenza, scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
2. I componenti il seggio elettorale provvederanno ad accertare l'identità dell'elettore.
3. terminate le operazioni di voto il Presidente, unitamente agli altri componenti del seggio, procede allo spoglio delle schede. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
4. In caso di contestazione di un voto il Presidente ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione; il componente del seggio opponente formula il suo rilievo nell'apposito verbale. La Commissione elettorale centrale decide in merito.
5. Se dallo scrutinio risulti che alla votazione abbia partecipato meno di un terzo degli aventi diritto, il Presidente del seggio ai sensi dell'art. 99 del DPR 382/80, dichiara non valida la votazione. Il Rettore emanerà un nuovo decreto rettorale di indizione delle elezioni. Le elezioni dovranno svolgersi entro e non oltre il quarantesimo giorno dalla data della prima indizione.
6. La graduatoria viene formata seguendo l'ordine delle preferenze ottenute.
7. Qualora si proceda alla informatizzazione della procedura elettorale, le disposizioni del presente regolamento saranno integrate da apposito manuale.

Art. 19 – Operazioni elettorali

1. Tutte le operazioni elettorali devono essere riportate su apposito verbale. I plichi contenenti i verbali delle operazioni elettorali, le schede non utilizzate, le schede nulle, le schede bianche, le schede contestate, le schede annullate e gli elenchi dei votanti devono essere consegnati all'Ufficio competente, che li terrà in custodia.
2. Il Senato Accademico, nel rispetto dell'art. 2 comma 1 lettera l) della legge n. 240/2010, con motivata deliberazione designa, tra gli eletti, i componenti del Consiglio di Amministrazione, tenendo altresì conto, in modo ordinario, dell'apprezzamento riscontrato nella consultazione elettorale, del principio della pari rappresentanza delle fasce docenti, del principio della pari rappresentanza delle aree culturali di appartenenza.
3. Il Rettore provvederà alla nomina dei designati con decreto rettorale e alla pubblicazione dei risultati sul sito informatico dell'Università degli Studi di Parma.

Art. 20 – Nomina e decadenza

1. I designati rimarranno in carica per quattro anni. I membri non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta. Lo scorcio del mandato, la cui durata supera la metà della durata prevista per il mandato pieno, è considerato una prima elezione. L'intervallo del tempo che deve trascorrere per potere assumere il terzo mandato deve essere pari almeno ad un mandato pieno.
2. In caso di cessazione dello stato giuridico che ha determinato l'elezione, dimissioni o decadenza subentrerà all'eletto un nuovo designato dal Senato Accademico con le medesime modalità di cui all'art. 19 comma 2, tra i non eletti, in possesso dei requisiti richiesti, che rimarrà in carica per lo scorcio del mandato. I componenti eletti del Consiglio di Amministrazione decadono qualora non partecipino con continuità alle sedute come previsto nel Regolamento generale di Ateneo e secondo le modalità previste dal regolamento dall'Organo.

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21 – Disposizioni transitorie

1. In fase di prima applicazione dello Statuto di Ateneo, la disposizione secondo cui i membri non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta non è applicabile al Senato



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

Accademico e al Consiglio di Amministrazione di nuova costituzione ai sensi dello Statuto emanato con D.R. n. 3563 del 11.12.2015 pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29.12.2015.

Art. 22 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente, allo Statuto e ai regolamenti interni d'Ateneo.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito informatico di Ateneo.